

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall’art. 4 del D. Lgs n. 200/2022 volti ad incentivare l’attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, consentendo agli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 L. 241/90 e s.m.i.;

Premesso che l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP svolge attività di Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché di Centro Nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario;

che, con deliberazione n. 178 del 4 marzo 2024, è stata approvata la stipula tra gli IFO e l’INMP di un Accordo di collaborazione per attività di mediazione culturale ed intermediazione linguistica per garantire l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti stranieri in cura presso gli Istituti, espletata dal personale amministrativo dell’INMP, con qualifica di mediatore transculturale, scaduto il 05.03.2025;

Considerato che, in previsione della suddetta scadenza, con nota del 03.02.2025, agli atti d’ufficio, la UOC proponente ha formulato alla Direzione Medica apposita richiesta finalizzata a conoscere l’intendimento in ordine ad una eventuale nuova stipula dell’Accordo di che trattasi qualora permanesse la necessità per gli Istituti di avvalersi delle attività di supporto oggetto della convenzione in parola;

che, con nota del 03.02.2025, agli atti dell’Unità Operativa scrivente, in esito alla valutazione riferita alle esigenze degli Istituti, il Dott. Raffaele Marchini - Direzione Medica di Presidio, in qualità di referente dell’Accordo in parola ha rappresentato la necessità di continuare ad avvalersi della suddetta collaborazione;

che, con nota prot. 4371 del 19 marzo 2025, gli IFO hanno declinato le esigenze aziendali, formulando all'INMP richiesta di disponibilità al rinnovo del suddetto rapporto convenzionale, per la durata di n. 12 (dodici) mesi, con una rimodulazione del numero complessivo presunto degli accessi, nel senso di una riduzione degli stessi da n. 24 a n. 8, in ragione del volume dell'attività effettuata in vigenza dell'Accordo precedente, e trasmettendo apposita proposta di convenzione, per l'opportuna condivisione;

che l'INMP, con nota prot. n. 4882 del 27 marzo 2025, ha espresso la propria disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta;

Atteso che, a seguito di corrispondenza intercorsa tra le Parti, con nota prot. n. 6374 del 24.04.2025, l'INMP ha trasmesso l'Accordo sottoscritto dal Legale Rappresentante, per la controfirma da parte del Legale Rappresentante degli IFO che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che le Parti hanno individuato i referenti, come di seguito indicati, per gli adempimenti conseguenti al predetto Accordo di collaborazione:

- per IFO il Dott. Raffaele Marchini - Direzione Medica di Presidio;
- per l'INMP la Dott.ssa Laura Piombo;

Dato atto che le prestazioni professionali saranno svolte dal personale amministrativo con qualifica di mediatore transculturale, fuori dall'orario di servizio e nel rispetto degli impegni e delle esigenze istituzionali dell'INMP, nella misura di massimo n. 8 accessi annuali di circa n. 2 (due) ore per ciascun accesso;

che gli IFO si impegnano a corrispondere all'INMP, per le prestazioni del personale del comparto amministrativo, un compenso orario lordo stabilito con nota della Regione Lazio prot. n. 436780 del 19/05/2020 e s.m.i., pari ad una quota oraria complessiva di euro 25,00 lordi, oltre oneri riflessi carico ente e Irap, oltre al 22% di IVA

in split-payment, per ciascuna ora da fatturare, in rapporto al numero delle ore prestate da ciascun professionista;

che il compenso pattuito che affluisce all'INMP, detratta l'IRAP e ogni altro onere fiscale e tributario, verrà attribuito nella misura del 95% al professionista ed il restante 5% all'INMP;

che la convenzione ha una durata di un anno (1) dalla data di sottoscrizione;

Ritenuto di poter stipulare l'accordo di collaborazione fra gli IFO e l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP per attività di mediazione culturale ed intermediazione linguistica che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare l'accordo di collaborazione fra gli IFO e l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP per attività di mediazione culturale ed intermediazione linguistica che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che l'Accordo avrà una durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
- di prendere atto che la spesa complessiva presunta, pari ad Euro 585,60, sarà registrata sul conto economico n. 502020201 *Consulenze non sanitarie da Aziende sani-*

tarie pubbliche della Regione nell'ambito del budget 2025/2026, come di seguito specificato:

- Euro 390,40 per l'anno 2025;
- Euro 195,20 per l'anno 2026;
- dare atto che, ai sensi del D.P.R. 642/1972, il predetto Accordo è soggetto all'imposta di bollo che sarà assolta dall'INMP all'atto della firma e rimborsata per metà dagli IFO.

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica di Presidio e la UOC Risorse Economiche cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“Stipula dell’Accordo di collaborazione fra gli IFO e l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà – INMP per attività di mediazione culturale ed intermediazione linguistica.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE ED INTERMEDIAZIONE LINGUISTICA

TRA

L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, con sede legale in via San Gallicano, 25/a – 00153 Roma, codice fiscale e partita IVA 09694011009, in persona del Direttore Generale, Dott. Cristiano Camponi, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'INMP (di seguito anche INMP);

E

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri I.R.C.C.S., con sede in Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma, codice fiscale e partita IVA 01033011006, in persona del Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri I.R.C.C.S. (di seguito anche IFO);

d'ora in avanti, per brevità, *“le Parti”*.

PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica e tutelano la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione, coordinandosi tra di loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi di cooperazione pubblico-pubblico;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- INMP ha tra i suoi fini istituzionali il compito di sviluppare sistemi innovativi orientati all'equità per contrastare le disuguaglianze in materia di tutela della salute in Italia, di rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi socioeconomici più svantaggiati e di assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite, promuovendo specifiche attività di assistenza, ricerca e formazione;

- INMP svolge attività di Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo sociosanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP), nonché di Centro Nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario;
- INMP opera con le Istituzioni pubbliche nazionali e regionali e con soggetti del privato sociale, per rafforzare, migliorare, consolidare le conoscenze sulle disuguaglianze sociali e proporre modelli di intervento di integrazione sociosanitaria, di inclusione e di tutela della dignità e dei diritti, per una migliore equità di accesso alla salute;
- la *mission* primaria degli IFO è contribuire al conseguimento degli obiettivi di promozione, prevenzione, mantenimento e sviluppo dello stato di salute dei cittadini assistiti, secondo le previsioni del Piano Sanitario Nazionale;
- con deliberazione n. 133 del 17.05.2024 e con deliberazione n. 178 del 04.03.2024, rispettivamente l'INMP e gli IFO hanno approvato la stipula della convenzione per attività di mediazione culturale ed intermediazione linguistica, per la durata di n. 12 (dodici) mesi, secondo le condizioni previste nel medesimo atto, espletata dal personale amministrativo dell'INMP, con qualifica di mediatore transculturale, con scadenza fissata al 05.03.2025;
- stante il perdurare della necessità di avvalersi della suddetta collaborazione per garantire l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti stranieri in cura presso gli Istituti, con nota acquisita al protocollo INMP n. 0002442 del 19.03.2025, gli IFO hanno declinato le esigenze aziendali, formulando all'INMP richiesta di disponibilità al rinnovo del suddetto rapporto convenzionale, per la durata di n. 12 (dodici) mesi;
- con nota protocollo INMP n. 0002664 del 26.03.2025, l'INMP ha espresso la propria disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta;
- si rende necessario regolare il rapporto di collaborazione tra le Parti, anche per sviluppare altri possibili ambiti di collaborazione comuni.

Tanto premesso, le Parti come sopra individuate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di una collaborazione tra le Parti finalizzata alla promozione, mantenimento e sviluppo dello stato di salute delle fasce più deboli della popolazione, nonché la facilitazione, per soggetti in condizione di vulnerabilità socio-economica, di percorsi

diagnostico-terapeutici territorio-ospedale-territorio, nell'ambito, ad esempio, dei PDTA per i melanomi e delle mutilazioni genitali femminili, nonché la ricerca biomedica.

2. Per la realizzazione del presente Accordo, gli IFO potranno avvalersi di professionisti dell'INMP, con particolare riferimento ai mediatori transculturali esperti in campo sanitario.
3. I professionisti di cui al comma 2 saranno individuati di comune accordo dai Referenti delle Parti, di cui al successivo articolo 3, e svolgeranno l'attività in oggetto al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità definite nel successivo art. 4, sulla base delle necessità degli IFO e nel rispetto degli impegni e delle esigenze istituzionali dell'INMP, nella misura di cui al successivo art. 4.
4. Le attività dovranno essere prestate con la massima cura e diligenza in relazione al supporto richiesto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione.

ART. 3

(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti indica almeno un Referente dell'Accordo.
2. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Accordo, di monitorare costantemente l'attività necessaria all'adempimento di quanto in questa sede convenuto, nonché di tutte le attività comunque conseguenti o solo connesse con il presente atto.
3. Il Referente per l'INMP è la Dott.ssa Laura Piombo, E-mail laura.piombo@inmp.it;
4. Il Referente per IFO è il Dott. Raffaele Marchini, E-mail direzionemedica@ifo.it.

ART. 4

(Modalità di svolgimento)

1. Le prestazioni professionali da parte di personale amministrativo con qualifica di mediatore transculturale per attività di supporto all'assistenza di pazienti individuati dagli IFO, saranno rese nella misura di massimo n. 8 (otto) accessi annuali della durata di circa n. 2 (due) ore per ciascun accesso. Tali prestazioni potranno svolgersi sia in presenza, sia da remoto.
2. Il Referente IFO delle attività è tenuto a validare il foglio presenze e a tal fine si impegna a verificare che il personale fornito da INMP compili diligentemente il detto foglio presenze indicante data di accesso e numero di ore effettivamente svolte.
3. La documentazione attestante le prestazioni svolte viene trasmessa dal Referente IFO al Referente INMP con periodicità di norma mensile, per la successiva emissione della fattura elettronica, nei termini e secondo la cadenza prevista dal presente Accordo.

ART. 5

(Oneri finanziari e modalità di pagamento)

1. Per le prestazioni di cui al presente Accordo, gli IFO si impegnano a corrispondere all'INMP quanto di seguito riportato:
 - personale del comparto amministrativo (mediatori culturali), nella misura del compenso orario lordo stabilito con nota della Regione Lazio prot. n. 436780 del 19/05/2020 e s.m.i., pari a una quota oraria complessiva di euro 25,00 lordi, oltre oneri riflessi carico ente e Irap, oltre al 22% di IVA in split-payment, per ciascuna ora da fatturare, e in rapporto al numero delle ore prestate da ciascun professionista.
2. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli IFO versano le somme spettanti all'INMP a mezzo bonifico bancario ed intestato a:
BANCA di Credito Cooperativo di Roma
IBAN: IT13W0100004306TU0000016267
specificando il numero di fattura, il periodo di competenza e il nominativo del professionista, entro i termini di legge e comunque entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica da parte dell'INMP, in base al riepilogo mensile degli accessi, debitamente compilato e validato dai rispettivi Referenti.
3. La documentazione di dettaglio indicante gli accessi, validata dal Referente IFO e verificata del Referente INMP o di un suo delegato, viene trasmessa da questi alla UOC Bilancio e Fiscale per la successiva emissione della fattura elettronica.
4. Il corrispettivo per le prestazioni in argomento affluisce all'INMP che provvede ad attribuirne il 95% al professionista avente diritto quale prestatore dell'attività svolta, con la retribuzione del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso del bonifico emesso dagli IFO.

ART. 6

(Responsabilità)

1. Le prestazioni in argomento sono garantite dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi degli IFO, mentre il personale dipendente dell'INMP è coperto dalla polizza INAIL dell'Istituto di appartenenza. Nell'eventualità che il personale dipendente dell'INMP, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché nel raggiungimento della sede o viceversa, subisse infortunio coperto da INAIL, gli IFO sono tenuti a darne comunicazione all'INMP che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge.
2. Le Parti garantiscono, altresì, di attenersi alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

ART. 7

(Durata, proroga e risoluzione)

1. Il presente Accordo ha durata di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si riservano il diritto di rinnovare l'Accordo per un ulteriore anno; l'espressa volontà di rinnovare deve essere resa mediante atto scritto, sottoscritto digitalmente da entrambe le Parti e scambiato a mezzo PEC in tempo utile per consentire il prosieguo delle attività in essere senza soluzione di continuità.
3. Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di risolvere il presente Accordo in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, previa specifica comunicazione inviata a mezzo PEC e sottoscritta digitalmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e liberi.
4. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate tra le Parti ed avranno validità solo se rese e sottoscritte nella medesima forma del presente Accordo.

ART. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola e verranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.
2. Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione del presente Accordo, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche solo "GDPR") ed al d.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/20218 (c.d. "Codice Privacy").
3. Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa, impegnandosi sin d'ora a mantenere indenne l'altra parte per qualsiasi danno che possa derivare da pretese avanzate nei propri confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento ad essa imputabili, qualora tale danno venga accertato giudizialmente o risulti da provvedimento dell'autorità amministrativa.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR, con particolare riguardo alla puntuale applicazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, che prevede il trattamento dei soli dati necessari, adeguati e pertinenti al raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
5. Alla luce della richiamata normativa, le Parti si danno altresì atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto del presente Accordo, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

6. Le parti, in qualità di Titolari del trattamento, si impegnano ad assolvere agli obblighi di somministrazione delle informative e, ove necessario, di acquisizione del consenso dei soggetti coinvolti nell'attività di trattamento, come tali interessati rispetto alle attività oggetto del presente Accordo, e di trattamento ai sensi e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.
7. Il personale individuato per svolgere le prestazioni oggetto del presente accordo sarà nominato dai rispettivi Titolari del trattamento quale Autorizzato per designazione ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2^{quaterdecies} Codice Privacy.
8. Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR ed a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.
9. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo, che non siano tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, saranno soggetti all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate e di aver proceduto a nominare, tali soggetti, autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-^{quaterdecies} del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
10. Saranno raccolti soltanto i dati strettamente necessari per adempiere alle prestazioni delle Parti e il loro mancato conferimento può precludere tale esecuzione. Gli interessati potranno richiedere l'accesso ai propri dati personali, richiedendone la rettifica, la cancellazione, la limitazione al trattamento, potranno altresì opporsi al trattamento e chiedere la portabilità dei dati in nostro possesso. L'interessato potrà revocare il consenso o se necessario potrà proporre reclamo al Garante.
11. Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.
12. Per gli IFO il Responsabile Protezione Dati è Scudo Privacy s.r.l. nella persona del Dott. Carlo Villanacci e può essere contattato all'indirizzo dpo@scudoprivacysrl.com; INMP ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che può essere contattato alla seguente e-mail: rpd@inmp.it.

ART. 9

(Definizione delle controversie – Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo mediante bonario componimento.

2. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente, le Parti espressamente individuano come competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 10

(Sottoscrizione digitale)

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, è sottoscritto con firma digitale e trasmesso a mezzo PEC.

ART. 11

(Clausole finali)

1. Le Parti approvano specificatamente le clausole che singolarmente e nel loro insieme, così come negoziate, costituiscono manifestazione integrale delle rispettive volontà.
2. In ossequio al principio generale di conservazione degli atti, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'atto nel suo complesso.
3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce acquiescenza, né rinuncia a diritti.
4. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia e allo statuto e ai regolamenti delle Parti.

ART. 12

(Registrazione e imposta di bollo)

1. Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in un unico originale ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i.
2. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972. L'imposta è assolta da INMP all'atto della firma e verrà rimborsata, per la metà, dagli IFO.
3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, le date delle firme digitali.

INMP

Il Direttore Generale

Dott. Cristiano Camponi

(firmato digitalmente)

IFO

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

(firmato digitalmente)